

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 263 DEL13 GIU. 2024

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: Tecnico LL.PP. - Manutentivo
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Marianna Vaccaro
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 109 DEL 12/06/2024

OGGETTO: Affidamento incarico legale per costituzione in giudizio relativo al ricorso al TAR Calabria della O M I S S I S - Determina impegno di spesa ed affidamento incarico servizi all'Avv. Oreste Morcavallo con studio in O M I S S I S iscritto presso l'Ordine del Foro di Cosenza CIG: B210DU3113

AAAAAAAAAAAAAAAA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 5 del 07/05/2024, di "Nomina di elevata qualificazione settore tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo",

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4 giugno 2024 con la quale:

- è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al TAR Calabria relativamente al ricorso ex art. 120 CPA presentato dalla O M I S S I S, pervenuto in data 28/05/2024 Prot. n. 14315, chiedendo anche un risarcimento danni per la mancata partecipazione alla gara relativa al servizio integrato di igiene ambientale;
- è stato dato mandato al competente Dirigente per l'affidamento dell'incarico legale per il supporto nella predisposizione del patrocinio del Comune nella procedura suindicata

PREMESSO che si rende opportuno affidare ad un legale l'attività di supporto nella predisposizione degli atti di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4 giugno 2024;

VISTO che:

- gli artt. da 1 a 3, 13, commi 2 e 5, 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 escludono il presente affidamento dall'applicazione del richiamato D.Lgs. 36/2023 fatta eccezione per i principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato;

- in relazione al precedente parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 e alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;
- è conforme all'interesse dell'Ente procedere con l'incarico relativo all'attività di supporto nella predisposizione dell'atto;

ATTESO che nell'organico del Comune di Belvedere Marittimo non sono presenti figure dotate del profilo professionale idoneo e abilitato a consentire all'Amministrazione di provvedere con proprio personale nel caso di specie e pertanto si deve procedere con incarico esterno;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n° 2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

VISTO l'art. 27, c. 3 lett. r) del vigente Statuto, il quale dispone che la Giunta comunale "Autorizza la resistenza in giudizio (.....)" la cui rappresentanza resta affidata al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO che la Sentenza della Sezione V della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n. C-264-2018 ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario (art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'EU, in materia di diritto di difesa, nonché l'art. 24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art. 4 del D.Lvo. n. 50/2017, richiamati dall'art. 17, del medesimo decreto, devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è "caratterizzato dalla libera scelta del difensore", tanto più - precisa la sentenza della CGUE - che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione, ma ha natura episodica e sovente deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;

CONSIDERATO che

- con richiesta mediante la piattaforma telematica Tuttogare, veniva chiesto, per economicità dell'azione amministrativa, all'Avvocato **OMISSIS** nato a **OMISSIS**, con studio in **OMISSIS** iscritto presso l'Ordine del Foro di Cosenza, la disponibilità a ricoprire l'incarico;
- mediante la piattaforma telematica: <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/> l'Avvocato Oreste Morcavallo comunicava la sua disponibilità a ricoprire l'incarico e al contempo inviava preventivo elaborato tenendo conto dei criteri contenuti nel bando avviso avvocati in vigore;
- dalla documentazione agli atti, si rileva che l'Incaricando non si trova in condizione di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi e assume tutti gli oneri di legge di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, a dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, e in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto: - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale; - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Belvedere Marittimo;

RITENUTO di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

- incaricare l'Avvocato Oreste Morcavallo, nato a **OMISSIS** con studio in **OMISSIS** iscritto presso l'Ordine del Foro di Cosenza, la disponibilità a ricoprire l'incarico di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4 giugno 2024;

- dare indicazione al Professionista incaricato dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente;
- stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Belvedere Marittimo, nei confronti del Professionista medesimo;
- il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- di voler affidare l'incarico in parola per l'importo par ad € 11.233,20 oltre c.p.a. e IVA quale compenso professionale predeterminato, calcolato sulla base del tariffario minimo del D.M. 55/2014. con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati: Bilancio Comunale 2024 capitolo 138/6;
- nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta;

DATO ATTO che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; – i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisito il CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti e di seguito riportato CIG: B210D03113;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione,

DETERMINA

1. **DI FARE PROPRIA** attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in in premessa;
2. **DI COSTITUIRSI** in giudizio mediante opposizione al ricorso al TAR Calabria presentato dalla **O M I S S I S** , ricorso pervenuto in data 28/05/2024 Prot. n. 14315, dove la società chiede anche un risarcimento danni per la mancata partecipazione alla gara relativa al servizio integrato di igiene ambientale
3. **INCARICARE** l'Avvocato Oreste Morcavallo nato a **O M I S S I S** con studio in **O M I S S I S** , iscritto presso l'Ordine del Foro di Cosenza, per l'affidamento dell'incarico legale per la costituzione in giudizio relativo al ricorso al TAR Calabria presentato dalla **O M I S S I S** di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4 giugno 2024;
4. **DARE INDICAZIONE** al Professionista incaricato dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente;
5. **DI STABILIRE** che:
 - a. ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Belvedere Marittimo, nei confronti del Professionista medesimo;

- b. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
6. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa di € 14.252,69 onnicomprensivi con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati: Bilancio Comunale 2024 capitolo 138/6. Nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta;
 7. **DI RICHIAMARE** gli allegati al fascicolo informatico del presente atto (non integranti dell'atto): a) Dichiarazione e curriculum vitae b) Preventivo;
 8. **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il Comune di Belvedere Marittimo e l'Avv. **OMISSIS**, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 9. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis c.1 del TUEL, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 10. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
 - al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTELA: ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Marianna Vaccaro)



Vaccaro
Marianna
ORDINE
INGEGNERI
INGEGNERI
12.06.2024
07:48:56
GMT+00:00

